

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il regolamento, al presente Titolo II, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

Art. 2 Definizioni. Prestazioni interessate.

Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, riguarda attività di programmazione della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il fondo è così calcolato:

- Lavori, forniture, servizi fino a 500.000 euro: 2%;
- Lavori, forniture, servizi oltre 500.000 e fino a 1.000.000 di euro: 1,80%;
- Lavori, forniture, servizi oltre 1.000.000 di euro: 1,6%.

La percentuale è riferita all'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire per l'80% tra il personale, come sotto indicato, e per il 20% da destinare al vincolo di spesa più sotto indicato.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Sono esclusi gli interventi che non comportino la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente. In ogni caso la soglia minima degli

interventi di lavori, servizi e forniture per poter essere ammessa ad incentivo, deve ammontare ad almeno 10.000 euro.

Il 20% del fondo, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riferito all'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3 Costituzione e ripartizione dell'incentivo

Nel contesto programmatico, i servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.

In caso di variazioni in corso d'anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

La ripartizione degli incentivi è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Dirigente/responsabile di servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Lo stesso Dirigente/responsabile di servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 4 Ripartizione dell'incentivo

La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate:

Ufficio Responsabile del procedimento: 35%

- Responsabile del procedimento 25%
- personale di supporto¹: 10%

Programmazione degli interventi: 10%

- Gruppo di lavoro programmazione degli interventi: 10%

Verifica preventiva dei progetti: 15%

- progetto preliminare: 2%
- progetto definitivo: 3%
- progetto esecutivo: 10%

Verifica predispos controllo proced, bando ed esecuzione: 10%

- Responsabile servizio 5%
- personale di supporto: 5%

Direzione lavori o direzione dell'esecuzione: 20%

- Direttore dei lavori o dell'esecuzione: 15%
- ufficio direzione lavori o dell'esecuzione: 5%

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 5%

Collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità: 5%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Il restante 20% spetterà all'Ente, laddove consentito, e in tale caso verrà destinato come da art. 113 d. lgs. n. 50/2016.

Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote incrementano la quota del fondo e vengono ripartite tra i dipendenti interni facenti parte del gruppo di lavoro soltanto laddove il dirigente competente certifichi che l'affidamento a professionista esterno ha comportato un incremento del carico di lavoro nei confronti di tutti o alcuni dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.

Art. 6 Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

1 Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ivi si legge: "I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo – posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati".

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente/responsabile di servizio. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 7 Espletamento dell'incarico

Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 8 Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

Art. 9 Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento

positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione. Sono fatte salve le norme sul conflitto di interessi.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la quota del 50% non liquidata dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà ripartita in quote annuali o mensili corrispondenti alla durata del contratto.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

Art. 10 Copertura rischi professionali

Ai sensi della normativa vigente, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti ove specificamente dovuta e se non già assolta diversamente, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 11 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016.

Art. 12 Entrata in vigore – disposizioni transitorie

Per le attività svolte dall'entrata in vigore dal d.l. 90/2014, e fino all'entrata in vigore del d. lgs. N. 50/2016, si richiama il disposto della deliberazione di Giunta n. 5 del 26.1.2006, con la quale si dispone che "l'incentivo in argomento si intende automaticamente aggiornato tempo per tempo ed autorizzato per il futuro "ope legis" senza alcuna ulteriore formalità, fermo restando l'assetto dei criteri di riparto fino a nuove disposizioni", e si aggiornavano le disposizioni di cui alla delibera di Giunta n. 143 del 16.6.1998.

Pertanto, per le attività svolte in tale lasso temporale, si dà atto della vigenza dei criteri di riparto contenuti negli atti richiamati, ovvero:

15% coordinatore unico

60% progettisti

25% restante personale

intendendo ripartibile la sola quota disponibile a tal fine, ovvero: 80% del fondo cui è destinata la somma quantificata nel 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; intendendo che l'incentivo comprende gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione; intendendo che viene previamente resa indisponibile la quota da destinarsi ad Irap; intendendo da osservare le ulteriori disposizioni introdotte dalla legge; per quanto concerne la spettanza al RUP in caso di incarichi parzialmente esternalizzati, si richiamano le recenti interpretazioni in ordine alla possibilità di erogazione (tranne il caso di esternalizzazione delle funzioni di supporto al RUP); esclusione interventi riconducibili a manutenzione.

Il presente regolamento consta di n. 12 articoli, e l'argomento è stato oggetto di discussione in sede di contrattazione integrativa (14 ottobre 2016), salvi gli aspetti di dettaglio.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.